

R & R

avv. antonio maria di leva - via toledo n. 156 - napoli

ORIGINALI R & R

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

19 LUG 2010

249144

NAPOLI

Motivi aggiunti nel ricorso **R.G. n. 2110/2010 Sez. VII** proposti nell'interesse dei Sigg.ri **Vanacore Mariastella** nata a Vico Equense il 13.11.1936 (C.F. VNCMST36S53L845Z), **Vanacore Luigi** nato a Vico Equense il 13.06.1940 (C.F.VNCLGU40H13L845Z), **Vanacore Gelsomina** nata a Vico Equense il 17.06.1947 (C.F.VNCGSM47H57L845E), **Vanacore Teresa** nata a Vico Equense il 04.02.1949 (C.F.VNCTRS49B44L845V), **Vanacore Candida** nata a Vico Equense il 14.01.1951 (C.F.VNCCDD51A54L845M), in proprio e quali eredi dei coniugi dei Sigg.ri **Vanacore Francesco** deceduto il 08.11.1988 in Vico Equense e **Savarese Giovanna** deceduta in Sorrento il 31.10.2001 nonché eredi del fratello **Vanacore Giuseppe** deceduto ad Aversa il 17.10.2000, nonché i Sigg.ri **Vanacore Gianfranco** nato a Vico Equense il 30.01.1979 (C.F.VNCGFR79A30L845M), **Costanza Rosa** nata a Lusciano il 10.09.1944 (C.F.CSTRSO44P50E754H), **Vanacore Giovanna** nata a Cercola il 23.11.1956 (C.F.VNCGNN68S63C495S), **Vanacore Francesco** nato a San Giorgio a Cremano il 11.06.1970 (C.F.VNCFNC70H11H892A), **Vanacore Felicia** nata ad Aversa il 27.06.1977 (C.F.VNCFLC77H67A512S), in proprio e nella qualità di eredi dei medesimi Vanacore Francesco e Vanacore Giuseppe nonché la Sig.ra **Volpe Gaetana** nata a Vico Equense il 03.05.1940 (C.F.VLPGTN40E43L845D), coniuge del Sig. **Ciro Vanacore** deceduto a Vico Equense il 06.05.1981 ed anch'egli figlio di **Francesco Vanacore**, rappresentati e difesi giusta mandato margine del ricorso dall'Avv. Antonio Maria Di Leva con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Toledo n. 156 presso lo studio dell'Avv. Antonio Sasso

0001
00110 0100
14/07/2010
2010

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
30 SET. 2010
NAPOLI

- per l'annullamento previa sospensione:
- a) della Delibera di contenuto integrale ignoto della Giunta Regionale per la Campania n. 1426 del 19.03.1991 recante approvazione della circolare n. 12/91;
 - b) per quanto di ragione della Delibera di contenuto integrale ignoto della Giunta Regionale per la Campania n. 3090 del 11.04.2000, richiamata nella DGR n. 2166 del 30.12.2005;
 - c) per quanto di ragione della Delibera di contenuto integrale ignoto della Giunta Regionale per la Campania n. 991 del 02.03.2001, richiamata nella DGR n. 2166 del 30.12.2005;
 - d) della Delibera della A.S.L. NA 5 (ora A.S.L. NA3 SUD) n. 629 del 12.10.2004, successivamente integrata con Delibera n. 824 del 29.12.2004 n. 81 del 28.01.2005, recante approvazione degli elenchi dei beneficiari al

Totale € 2130
10% € 213
Totale € 2343
Spese postali € 205
Totale € 2548

Napoli, 19 LUG 2010

contributo recepiti con D.G.R. n. 2166 del 30.12.2005, il cui contenuto integrale è ignoto;

e) della scheda di valutazione di contenuto integrale ignoto allegata alla delibera DGR n. 3152/02, relativa al Sig. Vanacore Francesco ;

f) per quanto di ragione del verbale n. 2 del tavolo tecnico del 20.05.2004 tenutosi tra Amministrazione Regionale e Direttori Generali della A.S.L. di contenuto integrale ignoto;

g) della nota non conosciuta del Coordinatore Assistenza Sanitaria presso la Regione Campania n. 43180 del 25.05.2004, richiamata nella DGR n. 2166 del 30.12.2005;

h) dei Decreti Dirigenziali non conosciuti nel contenuto integrale, recanti impegno e liquidazione di spesa per gli anni 2005 - 2009, di seguito specificati:

anno 2005 DD n. 574 del 30.12.05 e DD n. 125 del 03.03.06;

anno 2006 DD n. 319 del 25.05.06 e DD 615 del 11.09.06;

anno 2007 DD n. 74 del 20.03.07 e DD n. 192 del 08.05.07;

anno 2008 DD n. 50 del 08.04.08 DD n. 415 del 16.06.08;

anno 2009 DD n. 226 del 27.03.09 DD n. 375 del 27.04.2009;

i) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso con quelli che precedono.

FATTO

Nel riportarsi a quanto già prodotto, dedotto ed eccepito, la difesa deduce ulteriormente quanto segue.

Alla Camera di Consiglio del 20.05.2010, fissata per la discussione della domanda cautelare, costituite in giudizio le Amministrazioni intimete (Prefettura - U.T.G. di Napoli e Regione Campania), emergeva l'esistenza degli ulteriori provvedimenti specificati in epigrafe, mai notificati nè comunicati.

In data 02.07.2010, il sottoscritto avvocato, al fine di ottenerne copia, inoltrava alla Regione Campania ed alla ASL NA 3 SUD istanza di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90, ad oggi priva di riscontro.

Risulta necessaria la proposizione di motivi aggiunti, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. 07.08.1990 n. 241 art. 3) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Preliminarmente va ricordato il principio affermato in giurisprudenza secondo cui "... l'ultimo giorno della pubblicazione costituisce il dies a quo

per impugnare, vale nei soli casi in cui non sia necessaria la notifica individuale dell'atto lesivo, che, invece, è pacificamente richiesta nei confronti dei soggetti che hanno partecipato ad una procedura concorsuale, per il quale il termine legale per l'impugnativa giurisdizionale decorre dalla notifica o dalla comunicazione individuale del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva..." (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 11.05.2007 n. 209).

Consegue la tempestività della presente impugnazione, in assenza di comunicazioni alle parti circa l'avvenuta esclusione, della quale non è dato evincersi alcuna motivazione nonostante la sussistenza dei requisiti in capo Sig. Cinque Giuseppe, come detto deceduto.

Consegue la violazione dell'art. 3 della L. 241/90 secondo cui, com'è noto, "Ogni provvedimento amministrativo compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria..."

Peraltro, come detto, dalla lettura della stessa nota a firma del competente Dirigente Regionale, risulta che " ... lo scrivente non è a conoscenza dei motivi dell'esclusione operata dalla commissione medica dell'A.S.L. sopraccitata..."

Sin d'ora, tuttavia, con riserva espressa di motivi aggiunti all'esito della conoscenza integrale dei provvedimenti impugnati, va osservato quanto segue.

Come detto il Sig. Cinque Giuseppe, beneficiario in quanto invalido a al 100% della pensione di assistenza nella misura intera, nonché dell'indennità di accompagnamento mensile ai sensi della L. 11.12.1980 n. 18, entrambe decorrenti dal 10.06.1983, riconosciute con provvedimento del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica della Prefettura di Napoli Div. V/I C. prot. 061551 del 12.10.1985.

Non v'è chi non veda, quindi, l'illegittimità della disposta esclusione, considerata la sussistenza dell'invalidità al 100% siccome portatore di handicap da ritenersi gravissimo e conseguente bisogno di cure 24 h su 24, secondo i canoni di cui alle leggi 11/84 e 16/89.

A tal proposito, è la stessa Sentenza n 800/05 a precisare che " ... l'art. 26 della legge regionale n. 11 del 1984 prevede la seguente disciplina: << per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le UU.SS.LL. sono autorizzate ad erogare un contributo economico alle famiglie

che provvedono direttamente all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicap psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa.

Il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell'importo della retta giornaliera di assistenza per l'internato a tempo pieno >>.

Successivamente, l'articolo unico della legge regionale 25 agosto 1989, n. 16, ha introdotto una norma di interpretazione autentica della disposizione, stabilendo che: << il 1° comma dell'articolo 26 della L.R. 15 marzo 1984, n. 11 va interpretato nel senso che il contributo ivi previsto non è destinato alle famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali sono previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali." "Esso contributo è erogato dalle UU.SS.LL. esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicap, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicap gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense a continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari >>. Con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991 e con la circolare n. 8661 dell'aprile 1988, la Regione ha fissato i criteri interpretativi della disciplina in esame.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ha fissato alcuni punti fermi nella interpretazione della normativa regionale, utili per definire il presente contenzioso.

Il contributo costituisce oggetto di un'obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso in esito non soltanto alla verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma ma anche alla valutazione di interessi pubblicistici comparati a quelli privati. Pertanto, poiché la posizione soggettiva del familiare destinatario del beneficio ha consistenza di interesse legittimo, la controversia instaurata contro l'Unità sanitaria locale dall'aspirante al contributo in questione è devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (Cass., Sez. U., sent. n. 7790 del 25 giugno 1992)....".

Consegue il diritto degli istanti alla corresponsione del contributo in parola, previo inserimento nella relativa graduatoria ed incremento delle somme da stanziarsi in numero proporzionale agli aventi diritto.

In via istruttoria si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alle Amministrazioni intimare l'esibizione dei provvedimenti recanti approvazione presa d'atto degli elenchi in esame, unitamente agli elenchi stessi.

ILLEGITTIMITA' PROPRIA

II - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. REG. CAMPANIA 15.03.1984 N. 11 ART. 26; L. REG. CAMPANIA 25.08.1989 N. 16; L. 07.08.1990 n. 241 ART. 3). DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA'. INGIUSTIZIA MANIFESTA. FALSITA' DEI PRESUPPOSTI. GENERICITA'. CONTRADDITTORIETA'. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA.

I

La disposta esclusione risulta ulteriormente illegittima, siccome sfornita di idonea motivazione.

In particolare, il familiare non rientrerebbe nell'elenco degli ammessi al beneficio, perché privo dei requisiti minimi prescritti dalla legge, in quanto " ... *in base ai nuovi parametri di visita predisposti con la delibera 3152/02, la stessa non risulta bisognosa di assistenza 24h su 24h come previsto dalla legge ...* ".

Ebbene, detta sintetica motivazione non consente di comprendere le ragioni dell' illegittima esclusione del Sig. Vanacore Francesco, invece inizialmente inserito negli elenchi degli aventi titolo.

Ed infatti, disponendo l'esclusione sulla base di tale presunta e indimostrata circostanza, l'Amministrazione non consente di conoscere quale sia stato l'iter logico seguito, né quali stati gli accertamenti di carattere sanitario eventualmente svolti.

Al riguardo, peraltro, non risulta indicato il relativo punteggio attribuito, né la motivazione della disposta esclusione, non risultando versata in atti la relativa scheda di valutazione.

Per cui si formula riserva espressa di ulteriori motivi aggiunti.

II

Con la più volte citata D.G.R. n. 3152/02, richiamando i criteri e requisiti dettati dall'art. 26 L.R. 11/84 come interpretato dalla L.R. 16/89, l'Amministrazione deliberava - tra l'altro - che ai fini della concessione del beneficio " ... *l'inabilità deve essere caratterizzata da 1) handicaps gravissimi; 2) tali da richiedere cure ed assistenza intense 24 ore su 24; 3) sussistenza di totale incapacità di provvedere ai propri bisogni ...* ".

Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti il sig. Vanacore Francesco in data 20.02.1951 subiva infortunio sul lavoro per il quale veniva dichiarato invalido al 100%, con conseguente necessità di accompagnamento (V. certificato rilasciato dall'INAIL - sede di Castellammare di Stabia - in data 12.09.1996, in atti).

Alla luce di tali risultanze cliniche, non può non riconoscersi l'illegittimità della disposta esclusione adottata nei confronti di soggetto

INVALE

dichiarato invalido al 100%, portatore di handicap nella misura massima e bisognoso di cure ed assistenza intense 24h su 24h, siccome totalmente incapace di provvedere ai propri bisogni.

Deve quindi affermarsi la piena sussistenza dei requisiti dettati dalle LL.RR. Nn. 11/84 e 16/89 e dalla D.G.R. n. 3152/02.

Consegue la illegittimità dei provvedimenti gravati anche sotto l'ulteriore profilo dell'assoluta carenza di istruttoria.

In proposito si consideri che:

- 1) come detto, il familiare era stato inserito negli elenchi originari degli aventi diritto al contributo, il che costituisce elemento " ... per non ritenere manifestamente infondata la richiesta del contributo ... " (ex plurimis Cons. Stato, sez. IV 15.06.2004 n. 3940);
- 2) lo stesso risulta deceduto in data 08.11.1988, quindi anteriormente alla adozione della D.G.R. 3152/02 e dei nuovi criteri di valutazione ivi fissati;
- 3) quindi, risultando impossibile un nuovo esame medico - sanitario, l'esclusione risulta adottata sulla base di una nuova valutazione della documentazione sanitaria allegata alla originaria istanza di liquidazione del contributo, sicuramente parziale ed insufficiente della quale non è dato conoscere il contenuto;
- 4) l'esclusione risulta illegittima proprio alla luce della documentata circostanza della piena sussistenza dei requisiti.

Il vizio di motivazione è palese, con conseguente violazione dell'art. 3 della L. 241/90, secondo cui il relativo obbligo va doverosamente assolto mediante la indicazione dei " ... presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ... ".

Consegue altresì la violazione del principio di cui all'art. 97 della Costituzione.

In via istruttoria, si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alle Amministrazioni intimatè l'esibizione di tutta la documentazione medica inerente il procedimento, ivi compresa la relativa scheda medica di valutazione.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge dagli spiegati motivi di ricorso. Il pregiudizio grave ed irreparabile deriva dalla conseguente perdita della possibilità di ottenimento del contributo in oggetto, del quale hanno invece pieno titolo.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Con ogni conseguenza di legge.


INALE In via istruttoria, si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alle Amministrazioni intimatè l'esibizione di tutta la documentazione inerente il procedimento, ivi compresa la relativa scheda di valutazione.
Napoli,

Avv. Antonio Maria Di Leva

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2010 il giorno del mese di luglio ad istanza dell' Avv. Antonio Maria Di Leva io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto atto a:

1) Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in persona del Commissario Straordinario p.t. o di qualunque legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente in Castellammare di Stabia al Corso A. De Gasperi n. 167 mediante spedizione di plico postale raccomandato, 19 LUG 2010



2) Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in persona del Commissario Straordinario p.t. o di qualunque legale rapp.te p.t. domiciliato unitamente all'Avv. Maria D'Elia presso la Segreteria del Tribunale

Amministrativo Regionale per la Campania - NAPOLI - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
ALLA VIA S. LUCIA

Esposito Antonina
19 LUG 2010

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Albero De Luca

3) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
L'Uff. Giud. ha notificato l'antescritto atto ad esso destinatario mediante consegna di copia a mani dell'interlocutore addottante alla presenza degli atti
Esposito Antonina
19 LUG 2010

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Albero De Luca

4) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. elettivamente domiciliato unitamente all'Avv. Alessandra Miano in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Esposito Antonino
19 LUG 2010

FINALE

5) Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo in persona del Prefetto p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
19 LUG 2010

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto Di Luca

6) Sig. Di Palma Salvatore presso il suo domicilio in Vico Equense alla Via Carbone n. 8 mediante spedizione di plico postale raccomandato

Sig. Francesco Granata
19 LUG 2010

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
20 LUG 2010
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
ALDO ALBANESE
CORTE APPELLO - NAPOLI

7) Staiano Giuseppe presso il suo domicilio in Vico Equense alla Via Veterina n. 15 mediante spedizione di plico postale raccomandato

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
20 LUG 2010
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
ALDO ALBANESE
CORTE APPELLO - NAPOLI

E 0 0 1 8 0

ORIGINALI
7 GEN. 2011

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

Motivi aggiunti ed integrativi nel ricorso **R.G. n. 2110/2010 Sez. VII** nell'interesse dei Sigg.ri **Vanacore Mariastella** nata a Vico Equense il 13.11.1936 (C.F. VNCMST36S53L845Z), **Vanacore Luigi** nato a Vico Equense il 13.06.1940 (C.F.VNCLGU40H13L845Z), **Vanacore Gelsomina** nata a Vico Equense il 17.06.1947 (C.F.VNCGSM47H57L845E), **Vanacore Teresa** nata a Vico Equense il 04.02.1949 (C.F.VNCTRS49B44L845V), **Vanacore Candida** nata a Vico Equense il 14.01.1951 (C.F. VNCCDD51A54L845M), in proprio e quali eredi dei coniugi dei Sigg.ri **Vanacore Francesco** deceduto il 08.11.1988 in Vico Equense e **Savarese Giovanna** deceduta in Sorrento il 31.10.2001 nonché eredi del fratello Sig.

Vanacore Giuseppe deceduto ad Aversa il 17.10.2000, nonché i Sigg.ri

Vanacore Gianfranco nato a Vico Equense il 30.01.1979 (C.F. VNCGFR79A30L845M), **Costanza Rosa** nata a Lusciano il 10.09.1944 (C.F. CSTRSO44P50E754H), **Vanacore Giovanna** nata a Cercola il 23.11.1968 (C.F. VNCGN68S63C495S), **Vanacore Francesco** nato a San Giorgio a

Cremano il 11.06.1970 (C.F. VNCFNC70H11H892A), **Vanacore Felicia** nata ad Aversa il 27.06.1977 (C.F. VNCFNC70H11H892A), in proprio e nella qualità di eredi dei medesimi Vanacore Francesco e Vanacore Giuseppe nonché la Sig.ra **Volpe Gaetana** nata a Vico Equense il 03.05.1940 (C.F. VLPGTN40E43L845D), coniuge del Sig. **Ciro Vanacore** deceduto a Vico Equense il 06.05.1981 ed anch'egli figlio di **Francesco Vanacore**, rappresentati e difesi giusta mandato margine del ricorso dall'Avv. Antonio Maria Di Leva con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Toledo n. 156 presso lo studio dell'Avv. Antonio Sasso

(tel/fax: 081 5520274 - 081 5520328 - 081 8783051)

P.E.C. antoniomaria.dileva@ordineavvocata.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 2 FEB. 2011
N.R.G.

S/ L. DI FICHI
CO G. URGENTE
E LSAO IC
10/1/2011

URGENTE

contro

- 1) l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in persona del Commissario Straordinario p.t. o di qualunque legale rapp.te p.t.;
- 2) la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.;
- 3) la Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo in persona del Prefetto p.t.;
- 4) il Sig. Di Palma Salvatore domiciliato in Vico Equense alla Via Carbone n. 8;
- 5) il Sig. Staiano Giuseppe domiciliato in Vico Equense alla Via Veterina n. 15.

FATTO

Nel riportarsi a quanto già prodotto, dedotto ed eccepito, la difesa deduce ulteriormente quanto segue.

Alla Camera di Consiglio del 20.05.2010, costituita in giudizio le Amministrazioni intimate (Prefettura - U.T.G. di Napoli e Regione Campania), la difesa della Regione Campania depositava copia delle delibere n. 3152/02 e 2166/05, dalla cui lettura emergeva l'esistenza di ulteriori provvedimenti adottati, mai comunicati.

In ragione di tanto, a mezzo del sottoscritto avvocato, in data 02.07.2010 le parti ricorrenti inoltravano alla Regione Campania ed alla ASL NA 3 SUD istanza di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/90, rivolta al rilascio di copia dei seguenti atti:

- 1) *deliberazione A.S.L. NA 5 (ora A.S.L. NA3 SUD) n. 629 del 12.10.2004, il cui contenuto integrale è ignoto, con estremi di pubblicazione ed eventuali allegati;*
- 2) *ulteriori atti endoprocedimentali adottati da codesta Amministrazione, ivi comprese, in particolare, le deliberazioni A.S.L. NA 5 (ora A.S.L. NA3 SUD) n. 824 del 29.12.2004 e n. 81 del 28.01.2005, il cui contenuto integrale è ignoto, con estremi di pubblicazione ed eventuali allegati;*
- 3) *Verbale n. 2 relativo al tavolo tecnico del 20.05.2004 tenutosi tra Amministrazione Regionale e Direttori Generali della A.S.L.;*
- 4) *nota Coordinatore Assistenza Sanitaria n. 43180 del 25.05.2004;*
- 5) *elenchi integrali dei soggetti disabili ritenuti idonei, allegati alla Delibera di Giunta regionale n. 2166 del 30.12.2005, compilati dalla A.S.L. NA 5 (ora A.S.L. NA3 SUD);*
- 6) *scheda di valutazione prevista dalla D.G.R. n. 1426/91 e dalla Circolare n. 12 del 1991, come modificate dall D.G.R. n. 3152/02, relativa al Sig. Cinque Giuseppe, nato in Vico Equense il 23.01.1928 ed ivi deceduto in data 16.05.1995.*

In data 19/20.07.2010, restata la detta istanza inizialmente priva di riscontro, questa difesa proponeva motivi aggiunti avverso i relativi atti di contenuto ignoto

Successivamente, con plico raccomandato del 26.07.2010, ne perveniva parziale riscontro a cura della ASL NA 3 SUD, emergendo quanto segue dalla relativa nota di accompagnamento prot. n. 470 del 15.07.2010, a firma del Coordinatore delle Gestioni Liquidatorie:

"... La <nota Coordinatore Assistenza Sanitaria n. 43180 del 25/5/2004> e la <scheda di valutazione prevista dalla D.G.R. n. 3152/02> non sono state rinvenute agli atti attualmente in custodia degli Uffici della Gestione

Liquidatoria delle disciolte UU.SS.LL. a cui peraltro, risulta in carico solamente l'obbligo della liquidazione del contributo agli aventi diritto, come inclusi nella graduatoria pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – numero speciale – del 12/4/2006, limitatamente e nella misura dei fondi stanziati dalla Regione Campania. La competenza sulla valutazione dell'invalidità e sul diritto a percepire i contributi di cui all'art. 26 della legge 11/84 è stata, invece a suo tempo affidata a specifiche Commissioni Mediche presso i singoli Distretti Sanitari, secondo la residenza degli interessati, e nessun atto propedeutico alla formulazione della graduatoria è stato trasferito agli uffici della Gestione Liquidatoria ...”.

A sua volta, sempre in riscontro parziale, con nota del 06.08.2010 la Regione Campania invitava il sottoscritto avvocato a provvedere al ritiro della copiosa documentazione richiesta.

Successivamente, in data 30.09.2010 la parte ricorrente inoltrava all'Amministrazione sanitaria ulteriore istanza di accesso, al fine di ottenere copia dei documenti non riscontrati, come di seguito specificati:

- “ ... 1) *scheda di valutazione prevista dalla D.G.R. n. 1426/91 e dalla Circolare n. 12 del 1991, come modificate dalla D.G.R. n. 3152/02, relativa al Sig. Vanacore Francesco nato a Vico Equense il 03.04.1909 ed ivi deceduto in data 08.11.1988;*
- 2) *nota Coordinatore Assistenza Sanitaria n. 4381 del 25.05.2004;*
- 3) *ulteriori atti endoprocedimentali anteriori, susseguenti o comunque connessi con quelli di cui ai punti 1) e 2) che precedono adottati da codesta Amministrazione ...”.*

In riscontro, a mezzo di plico raccomandato ricevuto in data 11.11.2010, lo stesso Ente inoltrava “ ... *gli atti in possesso del Distretto relativi al sig. Vanacore Francesco, nato a Vico Equense il 03.04.1909 ...”* (V. nota di accompagnamento prot. n. 10907 del 03.11.2010, a firma del Direttore Responsabile), tra i quali non risulta ricompreso alcuno degli atti richiesti.

Al contrario, risultavano invece trasmessi gli atti di seguito specificati, dalla lettura dei quali è emersa la necessità della presente integrazione dei motivi d'illegittimità:

- 1) *nota prot. 10907 del 03.11.2010 a firma del Direttore Responsabile ASL NA 5 – Distretto Sanitario n. 59;*
- 2) *istanza concessione contributo ex art 26 L.R. 11/84, a firma della moglie del Sig. Vanacore Francesco Sig.ra Savarese Giovanna, pervenuta alla Regione Campania – USL n. 36 in data 29.12.1984 prot. n. 25276;*

- 3) certificato USL 36 - Penisola Sorrentina - ambulatorio ortopedia del 12.12.1984;
- 4) certificato stato di famiglia rilasciato dal Comune di Vico Equense - Ufficio Anagrafe in data 04.12.1984;
- 5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma della Sig.ra Savarese Giovanna, con autenticazione di sottoscrizione, del 29.11.1984;
- 5) verbale Commissione Medica costituita presso la USL 36 - Penisola Sorrentina per l'accertamento dell'invalidità ai fini della concessione del contributo ex art. 26 L.R. 11/84, non recante data ed estremi;
- 6) nota del 02.07.1994 prot. n. 566/94, a firma del Coordinatore della Commissione Medica costituita presso la USL 36 - Penisola Sorrentina ai fini del riesame istanze contributi ex art. 26 L.R. 11/84, recante la convocazione del Sig. Vanacore Francesco a nuova visita medica per il giorno 13.07.1994.

DIRITTO

I - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. REG. CAMPANIA 15.03.1984 N. 11 ART. 26; L. REG. CAMPANIA 25.08.1989 N. 16; L. 07.08.1990 n. 241 ART. 3). DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA'. INGIUSTIZIA MANIFESTA. FALSITA' DEI PRESUPPOSTI. GENERICITA'. CONTRADDITTORIETA'. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA.

Risulta confermata l'illegittimità della disposta esclusione, non potendo ancora comprendersi le relative ragioni, sempre in violazione dell'art. 3 L. 241/90, secondo cui, com'è noto, il relativo obbligo va doverosamente assolto mediante la indicazione dei " *... presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ...* ".

Peraltro, non risultando ancora indicato, in alcuno dei documenti trasmessi il punteggio attribuito, né la motivazione della disposta esclusione, non risultando inoltre versata in atti la relativa scheda di valutazione del Sig. Vanacore Francesco, si formula nuova riserva di motivi aggiunti all'atto della conoscenza del loro contenuto.

Va quindi rilevato quanto segue.

Con la più volte citata D.G.R. n. 3152/02, richiamando i criteri e requisiti dettati dall'art. 26 L.R. 11/84 come interpretato dalla L.R. 16/89, l'Amministrazione deliberava - tra l'altro - che ai fini della concessione del beneficio " *... l'invalidità deve essere caratterizzata da 1) handicaps gravissimi; 2) tali da richiedere cure ed assistenza intense 24 ore su 24; 3) sussistenza di totale incapacità di provvedere ai propri bisogni ...* ".

ORIGINALE

Ebbene, in data 20.02.1951 il Sig. Vanacore Francesco subiva infortunio sul lavoro per il quale veniva dichiarato invalido al 100%, con conseguente necessità di accompagnamento (V. certificato rilasciato dall'INAIL di Castellammare di Stabia in data 12.09.1996).

Quindi, in data 29.12.1984, secondo quanto emerge dalla documentazione trasmessa dall'Amministrazione sanitaria, la Sig.ra Savarese Giovanna, moglie del Sig. Vanacore Francesco, presentava all'allora USL 36 istanza al fine di ottenere il contributo ex art. 26 L.R. 11/84.

All'uopo allegava, tra gli altri, certificato del 12.12.1984 del relativo ambulatorio di ortopedia, recante la seguente diagnosi " ... *Paraplegia spastica con lesioni neuro muscolari*. *Necessita di accompagnamento perché non autosufficiente* ... ".

Di conseguenza, il Sig. Vanacore Francesco veniva sottoposto a visita medica da parte della competente Commissione Medica che, in sede di valutazione *handicap* sotto la voce "b) *motilità*", confermava la diagnosi ortopedica riscontrando la seguente patologia: " ... *paraplegia spastica con lesioni neuro muscolari* ... " (V. verbale ora trasmesso della Commissione Medica ex art. 26 L.R. 11/84, pg. 2).

All'esito la Commissione dichiarava il paziente " ... **non autosufficiente** ... ", riconoscendone quindi la necessità di assistenza 24 h su 24 h. (V. verbale cit. pg. 2)

Successivamente, con nota del 02.07.1994 prot. n. 566, il Sig. Vanacore Francesco veniva nuovamente convocato dalla Commissione Medica istituita presso la USL 36 - Penisola Sorrentina ai fini del riesame delle istanze contributi ex art. 26 L.R. 11/84.

Tuttavia, alla data del 13.07.1994, fissata per la relativa visita medica, risultava già avvenuto il decesso in data 08.11.1988, come in conformità dichiarato dalla moglie Savarese Giovanna.

Ebbene, in ragione di tali inconfutabili risultanze cliniche, non può non riconoscersi l'illegittimità della disposta esclusione adottata nei confronti del ricorrente dall'ottenimento del contributo, quale soggetto dichiarato invalido al 100%, portatore di *handicap* nella misura massima, quindi bisognoso di cure ed assistenza 24h su 24h perché totalmente incapace di provvedere ai propri bisogni.

Deve quindi ribadirsi la piena sussistenza dei requisiti dettati dalle LL.RR. nn. 11/84 e 16/89 e dalla D.G.R. n. 3152/02,

Consegue la illegittimità dei provvedimenti gravati anche sotto l'ulteriore profilo dell'assoluta carenza di istruttoria.

A definitiva conferma si consideri il principio espressamente affermato da codesto Ecc.mo T.A.R. in fattispecie analoga a quella che ne occupa, secondo cui " ... E' illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dal familiare di una persona handicappata volta ad ottenere il contributo ex art 26 l.rg. Campania 15 marzo 1984 n. 11, ove sia affetto da un difetto assoluto di motivazione, in quanto redatto su un modello prestampato e motivato solo attraverso la formula <è esclusa dall'elenco con giudizio già formulato dalla ex Asl 28 per mancanza del seguente requisito: patologia> dalla quale non si riesce a comprendere neppure quale dei requisiti indicati nella delibera n. 3152 del 2002 <handicap gravissimo, necessità di cure e assistenza 24 ore su 24, totale incapacità di provvedere ai propri bisogni> sia stato ritenuto insussistente ... " (T.A.R. Campania - Napoli, sez. VII, 23.04.2007 n. 4199).

Consegue altresì la violazione del principio di cui all'art. 97 della Costituzione.

Emergono comunque esigenze di acquisire la documentazione mancante, secondo quanto di seguito precisato in via istruttoria.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge dagli spiegati motivi di ricorso. Il pregiudizio grave ed irreparabile deriva dalla conseguente perdita della possibilità di ottenimento del contributo in oggetto, del quale hanno invece pieno titolo.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti e degli ulteriori motivi integrativi e della incidentale istanza cautelare. Con ogni conseguenza di legge.

In via istruttoria, si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alle Amministrazioni intimatè l'esibizione di tutta la documentazione medica inerente il procedimento, ivi compresa la scheda di valutazione relativa al Sig. Vanacore Francesco, richiesta a mai ottenuta.

Napoli,

Avv. Antonio Maria Di Leva

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2011 il giorno del mese di gennaio ad istanza dell' Avv. Antonio Maria Di Leva lo sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto atto a:

1) Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in persona del Commissario Straordinario p.t. o di qualunque legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica presso la sede 'legale' dell'Ente in Castellammare di Stabia al Corso A. De Gasperi n. 167 mediante spedizione di plico postale

RECESSIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Lo sottoscritto Ufficiale Giud. ho notificato con l'antescritto atto ad esa intimat ne designat domicili mediante spedizione in plico raccomandato con A.R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA - 8 GEN. 2011

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Soreca Rosario

2) Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud in persona del Commissario Straordinario p.t. o di qualunque legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege unitamente all'Avv. Maria D'Elia presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli

à mani dell'impiegato addetto alla ricezione
Sig. *Calabrese Maria*
così qualificatosi.

10 GEN. 2011

UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Imbriani Maria
Corte Appello di Napoli

3) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia

4) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. elettivamente domiciliato unitamente all'Avv. Alessandra Miani in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

INC INALTE

5) Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo in persona del Prefetto
p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli
alla Via Diaz n. 11

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
lo sottoscritto Uff. Giud. ha notifi-
cato che precede a nota della impa-

- 7 GEN 2011

Sig. **Francesco Grano** (inviato) per addet-
to alla ricezione atti, stante la presenza dell'Uff. C.
del Leg. Rapp. te. **Antonio Di Leva** Ufficiale Giudiziario B.

6) Sig. Di Palma Salvatore presso il suo domicilio in Vico
Carbone n. 8 mediante spedizione di plico postale raccomandato

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
lo sottoscritto Ufficiale Giud. ha notificato agli
ad essi intimati nei designati domicili mediante spedizione
in plico raccomandato con A.R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA - 8 GEN. 2011

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Soreca Rosario

7) Staiano Giuseppe presso il suo domicilio in Vico Equense alla Via Veterina
n. 15 mediante spedizione di plico postale raccomandato

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
lo sottoscritto Ufficiale Giud. ha notificato agli
ad essi intimati nei designati domicili mediante spedizione
in plico raccomandato con A.R. dall'Ufficio Postale di Napoli 2

NA - 8 GEN. 2011

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Soreca Rosario

U. N. E. P. ITALIA

Cron. n.

348

Notifica

12.31

T.

16.2

Totale

84.9

1.60

1.60

Totale

26.21

Spese part.

1.2

Totale

6.26

Nota:

Totale corrisposta
in modo virtuale